

Codice etico professionale per membri individuali aventi diritto al titolo professionale di “consulente SGfB” o “consulenti SGfB o counsellor SGfB”

A complemento dei fondamenti etici della SGfB

Generalità

Il presente codice etico della SGfB regola sia il comportamento professionale sia il modo di presentarsi in pubblico delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB.

I fondamenti etici e il codice etico professionale servono :

- come riferimento per il comportamento professionale delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB
- alla tutela del pubblico verso comportamenti non etici relativi a tutte le attività professionali delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB,
- quale base per l'esame di ricorsi e per prestazioni d'assistenza.

Per le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB i fondamenti etici e il codice etico professionale della SGfB hanno un valore superiore a quelli relativi alle istituzioni di formazione. Con la loro firma essi si impegnano a rispettarli.

Commissione etica

La Commissione etica della SGfB è il punto di riferimento per tutte le questioni etiche di interesse per le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB.

La commissione etica si impegna a promuovere la discussione su temi di etica professionale.

Codice etico professionale

Il codice etico professionale tematizza l'atteggiamento di fondo delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB basato sul rispetto dei diritti universali dell'uomo e sul rispetto delle differenze individuali, sessuali, culturali, religiose e sociali. Il regolamento viene regolarmente esaminato rispetto alla sua validità attuale e se necessario adeguato.

1. Principi di etica professionale

- 1.1 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB riconoscono ad ogni persona la propria dignità e unicità.
- 1.2 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB esercitano la propria professione nella piena responsabilità di fronte alle leggi dello stato e del cantone nel quale lavorano.
- 1.3 La responsabilità prioritaria delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB è rivolta alla tutela delle/dei clienti.
- 1.4 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB sono coscienti del fatto che la relazione verso le/i loro clienti è fondata in particolar modo su un rapporto di fiducia.
- 1.5 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB evitano osservazioni e azioni che potrebbero ferire la dignità e i sistemi relazionali delle/dei loro clienti. Si astengono da atteggiamenti discriminatori che potrebbero riferirsi ad appartenenze di tipo sessuale, razziale e sociale, religione, nazionalità, età, invalidità e tendenze sessuali. Le/i consulenti SGfB o counsellor riflettono sui propri valori e le proprie norme a tal proposito.

- 1.6 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB incoraggiano le/ i loro clienti nell'autonomia e nel senso di responsabilità verso se stessi e verso la società. Rispettano l'autonomia dei loro clienti, la loro integrità personale ed evitano ogni abuso derivato dalla loro posizione di potere personale e strutturale.
- 1.7 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB aspirano al raggiungimento di un' ampia competenza professionale attraverso continui aggiornamenti, supervisioni e processi di autocoscienza, la durata e l'entità dei quali sono fissati nel regolamento di qualità della SGfB.

2. Obblighi di natura etico-professionale

2.1 Qualificazione e competenza professionale delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB

- 2.1.1 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB possono offrire soltanto prestazioni e metodi per i quali sono abilitati attraverso formazione, aggiornamento ed esperienza e per i quali sono legittimati. Si impegnano a garantire un elevato grado di competenza.
- 2.1.2 Si impegnano, durante lo svolgimento della loro professione, per i casi che non rientrano nella loro competenza, a convocare un consiglio di esperti qualificati.
- 2.1.3 Tengono conto delle cognizioni della ricerca, integrano i risultati di nuovi sviluppi nel loro lavoro, riconoscono la necessità di un proprio continuo sviluppo personale e professionale e ne applicano i risultati nell'attività pratica.
- 2.1.4 Si impegnano a riesaminare nell'ambito della supervisione/intervisione la propria attività professionale pratica.
- 2.1.5 In caso di riduzione della propria capacità di agire a livello professionale a causa di malattia, di pregiudizio o di crisi personali, si preoccupano di prendere provvedimenti di modo che la consulenza alle/ai clienti possa continuare in modo adeguato. Lo stesso vale per casi di assenze prolungate.

2.2 L'impostazione del rapporto professionale

- 2.2.1 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB rispettano la dignità e l'integrità delle/dei loro clienti, in particolare il loro diritto all'autodeterminazione e all'autoresponsabilità, si impegnano inoltre a garantire il massimo della trasparenza possibile. L'intenzione delle/dei clienti di concludere la consulenza va rispettata. Sarà poi compito delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB gestirne in modo accurato la fase conclusiva.
- 2.2.2 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB hanno l'obbligo d'informazione nei confronti delle/dei loro clienti. All'inizio della consulenza informano le/i loro clienti apertamente e in modo obiettivo sulle condizioni generali, gli obiettivi e i metodi, i rischi e i limiti come pure sulla durata presumibile della consulenza. Si impegnano, prima di accettare un incarico, a pattuire in modo chiaro un onorario. Delucidano in modo trasparente la propria qualificazione e i metodi di lavoro. Informano sul regolamento etico della SGfB e su richiesta delle/dei clienti lo mettono a loro disposizione.
- 2.2.3 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB non abusano nel modo più assoluto delle debolezze e della dipendenza emozionale delle/dei propri clienti, in particolare in nessun modo dal punto di vista finanziario e personale. Riflettono accuratamente sulle dinamiche del transfert e del controtransfert.
- 2.2.4 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB non compiono nessun tipo di sopruso sessuale ed evitano modi di fare dettati da esagerati bisogni narcistici.
- 2.2.5 Non sono permessi atti sessuali o relazioni sessuali con clienti sia durante che al di fuori della consulenza. Lo stesso vale per abusi verbali nell'ambito erotico-sessuale. Relazioni sessuali con clienti non sono permesse fino a due anni dopo la conclusione della consulenza visto che la dinamica del transfert continua a persistere. La responsabilità in questo senso è esclusivamente delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB.
- 2.2.6 Nel caso di metodi di trattamento specifici che prevedono il contatto fisico è necessario informare in modo completo sulla funzione e sull'effetto del trattamento e procurarsi il permesso a procedere.

- 2.2.7 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB rifiutano gli incarichi che prevedono comportamenti contrari ai principi etico-professionali e alle norme di comportamento professionale motivando il tutto in modo adeguato.
- 2.2.8 I principi e gli obblighi etico-professionali descritti valgono per le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB anche al di là della consulenza premesso che esista una relazione in questo senso e che la eventuale limitazione della libertà personale da ciò derivata sia lecita e adeguata.

2.3 Obbligo di documentazione, obbligo del segreto professionale e protezione dei dati

- 2.3.1 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB hanno l'obbligo di documentazione. Si impegnano a mantenere il segreto professionale e a custodire attivamente le informazioni a loro confidate.
- 2.3.2 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB sono obbligati in qualsiasi momento a rendere conto alle/ai loro clienti dell'andamento della consulenza.
- 2.3.3 La trasmissione di informazioni è lecita soltanto previa esplicita autorizzazione da parte degli interessati.
- 2.3.4 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB provvedono a che tutti i documenti contenenti informazioni riservate non siano a portata di mano di terzi.
- 2.3.5 Anche per i supporti audio e di immagini valgono gli stessi obblighi di segreto e protezione come per gli altri documenti.
- 2.3.6 L'utilizzo di materiale relativo a dati di clienti ai fini della formazione, del perfezionamento e per pubblicazioni è lecito soltanto previa la loro autorizzazione e non deve permettere che si risalga all'identità dei medesimi.
- 2.3.7 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB devono prendere adeguate misure affinché il materiale relativo ai dati delle/dei clienti sia al sicuro anche per l'eventualità in cui essi non possano personalmente garantirne la tutela in seguito a malattia, incidenti o morte. Possono incaricare una persona di fiducia che sia a conoscenza del regolamento etico della SGfB e che proceda in loro vece a misure di tutela degli atti o alla loro distruzione.

2.4 Divulgazione dei servizi offerti

- 2.4.1 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB si impegnano, nella divulgazione delle loro prestazioni di servizio, ad agire in modo sincero, obiettivo e adeguato.
- 2.4.2 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB forniscono informazioni chiare, corrette e complete sulla loro formazione, titoli o esperienze. Su richiesta devono documentare le loro qualificazioni.
- 2.4.3 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB non impongono le loro prestazioni ed evitano promesse irrealistiche circa i progressi raggiungibili nell'apprendimento e nella consulenza.
- 2.4.4 Per l'invio di clienti non vengono né prese né pagate provvigioni.

3. Casi di conflitto e di ricorso. Procedimento di ricorso

- 3.1 Nel caso di violazioni del codice etico e del regolamento etico della SGfB la persona interessata ha la possibilità di fare ricorso nei confronti del consulente SGfB o counsellor SGfB. Il ricorso va presentato per iscritto alla presidenza della SGfB. Questo non implica tuttavia che la persona interessata rinunci a intraprendere ulteriori provvedimenti di diritto civile o penale contro l'avente diritto di titolo SGfB.
- 3.2 La o il presidente incarica la commissione etica di occuparsi delle infrazioni se si rende conto di non essere in grado di potersene occupare personalmente.

- 3.3 Nel caso in cui una/un consulente SGfB o counsellor SGfB dovesse entrare in conflitto, in seguito a obblighi etico-professionali e al codice etico, con clienti, colleghe/i, istituzioni pubbliche o private, la commissione etica assiste la persona a livello consultivo.
- 3.4 Le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB riconoscono l'obbligo di fornire ogni informazione necessaria in caso di ricorso, per quanto il segreto professionale lo consenta, alla commissione etica della SGfB. Ciò ai fini di un chiarimento della situazione di fatto.
- 3.5 La commissione etica ha la competenza in materia di ricorsi. Essa può fare raccomandazioni e nelle infrazioni contro i fondamenti etici e il codice etico professionale può pronunciare nei confronti delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB le seguenti sanzioni:
- Prescrizione di un trattamento (terapia, supervisione, riparazione ecc.)
 - Ammonizione
 - Ammonizione e minaccia di esclusione
 - Esclusione e radiazione dall'elenco delle/dei consulenti SGfB o counsellor SGfB

Nel caso di esclusione la commissione etica rimette al comitato la richiesta di disconoscere il titolo alla relativa o al relativo consulente o counsellor SGfB .

- 3.6 Contro la decisione della commissione è possibile ricorrere, entro 30 giorni, presso la commissione di ricorso della SGfB. Questa decide quale ultima istanza. I costi sorti, sono a carico del consulente SGfB o counsellor SGfB contestato. Il modo di procedere è fissato nel regolamento di ricorso.

Il presente codice etico per le/i consulenti SGfB o counsellor SGfB è stato approvato dall'assemblea generale il 12 novembre 2007 ed è entrato in vigore immediatamente.

Al testo sono stati apportati adeguamenti redazionali conseguenti alla revisione degli statuti del 21 marzo 2011.